

ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA

Antonio Gidiuli & Vincenzo Calella

(Associazione di Promozione Sociale)

MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

(Registrato a Gioia del Colle il 27/06/2024 al n.1604 serie 3)

TITOLO I COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

- 1.1 L'associazione Culturale Bandistica fondata in Locorotondo il 22 novembre 1990 costituisce un'associazione che riunisce i cultori della musica e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio bandistico.
- 1.2 Assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA Antonio Gidiuli & Vincenzo Calella A.P.S. d'ora in poi "Associazione ". La sede legale del Associazione è in Piazza Vittorio Emanuele II civico 6, nel Comune di Locorotondo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3 L'Associazione è un Ente del Terzo settore, ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.4 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore"
- 1.5 Gli aderenti all'Associazione sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Associazione stesso.
- 1.6 L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 - SCOPI e FINALITÀ

- 2.1 L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 L'associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi per promuovere la diffusione e la valorizzazione della culturale musicale in genere:
 - a) Divulgare e porre all'attenzione la validità culturale di un'antica e gloriosa istituzione qual è la Banda Musicale, nei suoi vari aspetti teorici e pratici.
 - b) Proporre seminari, corsi di aggiornamenti, attività didattica strumentale e teoria musicale.
 - c) Valorizzare e far conoscere i vari repertori di opere liriche, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- d) Promuovere e favorire la crescita artistica ed umana delle giovani generazioni, coinvolgendo i giovani che manifestino interessi ed inclinazioni musicali.
- e) Promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti e ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico.
- f) Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento.

2.3 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

2.4 L'associazione è regolata dall'atto costitutivo e dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

Art.3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1 L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere d, g, h, i, dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017, elencate di seguito:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.2 In particolare, l'associazione può:

- a) Organizzare e promuovere manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- b) Promuovere e attuare direttamente la creazione di edizioni e pubblicazioni (esclusi i giornali quotidiani), incisioni musicali su qualsiasi supporto e/o in formato digitale e sussidi audiovisivi di ogni genere, nonché la loro fruizione su ogni mezzo;
- c) Sviluppare l'attività di studio e ricerca nel proprio settore di attività ed altri analoghi;
- d) Promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi anche musicali, dispense, notiziari e indagini concernenti il mondo della musica;
- e) Farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- f) Istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;

- g) attivare manifestazioni musicali e incontri di orientamento musicale per le scuole, per gli anziani e le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- h) Coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;
- i) Collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale, europeo o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;
- j) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati.

- 3.3** Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.
- 3.4** L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).
- 3.5** L'assemblea può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 3.6** L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altri soggetti, associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
- 3.7** Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3.8** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – ATTIVITA' DIVERSE

- 4.1** L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate all'art. 2 e 3 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, accessorie e strumentali alle attività statutarie, in quanto integrative alle stesse.



Art. 5 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

5.1 L'Associazione non ha scopi di lucro.

5.2 Esso persegue le finalità indicate all'art. 3 con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

5.3 Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell'Associazione e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Materiale ed attrezzatura degli Uffici e della sede sociale.
- b) Dai beni immobili appartenenti all'Associazione.
- c) Dagli avanzi di gestione e da riserve straordinarie.
- d) Dal parco strumentale, leggi ed ogni altra attrezzatura occorrente alla funzionalità della Banda.

6.2 Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni istituzionali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

6.3 Le uscite finanziarie comprendono:

- a) Spese sostenute per il raggiungimento degli scopi associativi.
- b) Oneri patrimoniali e spese generali d'amministrazione.
- c) Investimenti patrimoniali.
- d) Rimborso spese distribuite ai soci.

6.4 Alla chiusura di ogni esercizio viene formato il bilancio consuntivo di esercizio da compilarsi con criteri di prudenza amministrativa. Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci per la



definitiva approvazione nei termini di legge. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea decide sulla destinazione, con facoltà anche di costituire fini di lucro. Nel bilancio preventivo non sono ammessi disavanzi finanziari.

Art. 7 – UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE.

- 7.1** Gli eventuali utili e l'avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto. L'Associazione, inoltre, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II – I SOCI-

Art. 8 – ISCRIZIONE

- 8.1** Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte dell'associazione chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dall'associazione per il raggiungimento delle stesse.
- 8.2** L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.
- 8.3** L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo dell'associazione, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
- 8.4** Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può entro 60 giorni di tale rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 9 - I SOCI

- 9.1** I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 9.2** La quota associativa è intransmissibile, anche nel caso di morte del socio, e non è rivalutabile.
- 9.3** Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della musica e dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.



Art. 10 - DIRITTI E DOVERI

10.1 Il Socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee della associazione e a tutte le attività da questa programmate;
- b) di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- c) di accedere a tutte le cariche direttive sociali, purché maggiorenne.

10.2 Il Socio ha il dovere:

- d) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
- e) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa;
- f) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa.

10.3 I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 11 – DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

11.1 La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

- a) libertà di iscrizione (art. 8)
- b) parità di diritti e doveri (art. 10)
- c) esercizio del voto attivo e passivo (art. 10).

Art. 12 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

12.1 L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero dell'associazione, nonché dei dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

13.1 La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso del socio medesimo;
- b) per mancato pagamento della quota sociale;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale, materiale o reputazionale all'associazione o ai soci ecc.);

13.2 I provvedimenti di cui alla lettera c) devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo.

13.3 Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13.4 In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

13.5 I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 14 – RIABILITAZIONE.

- 14.1** L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, che ha proposto la espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci dell'associazione.

TITOLO III - ORGANI DEL GRUPPO-

Art. 15 - ORGANI SOCIALI

- 15.1** Sono Organi sociali del Gruppo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) *il Collegio dei Revisori del Conti (QUALORA NE RICORESSE L'OBBLIGO)*
- e) *il Collegio dei Probiviri*

Art. 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 16.1** Organo sovrano dell'associazione è l'Assemblea dei Soci.
- 16.2** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero del Soci presenti.
- 16.3** Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
- 16.4** Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
- 16.5** L'Assemblea dei Soci:
- a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - c) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - d) fissa il contributo per la quota annuale;
 - e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
 - g) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
- 16.6** Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.
- 16.7** Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante;
- 16.8** L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione.
- 16.9** L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio



Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.

Art. 17 – IL PRESIDENTE

- 17.1** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 17.2** Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- 17.3** In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano del sodalizio.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 18.1** Il Consiglio Direttivo elettivo è composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 9 membri.
- 18.2** Essi restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- 18.3** Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
- 18.4** Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 3 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
- 18.5** Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
- 18.6** Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
- 18.7** In particolare, il Consiglio Direttivo:
- a. predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede dell'associazione.
 - b. provvede alla straordinaria amministrazione;
 - c. predispone le liste elettorali;
 - d. convoca l'Assemblea dei Soci;
 - e. nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
 - f. nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
 - g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
 - h. il Direttore Artistico (Maestro Concertatore) è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo, dirige la Banda Musicale durante le prove e nelle esibizioni dei concerti, è responsabile della progettazione e organizzazione di eventi e corsi e didattici secondo i principi stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo ed è incaricato di scegliere e coordinare i professionisti chiamati a collaborare allo svolgimento delle attività istituzionali. Svolge tali mansioni gratuitamente in funzione delle finalità associative, salvo rimborso spese quando richiesto.
- 18.8** In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

Provinciale di Bari

- 18.9** In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
- 18.10** I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
- 18.11** Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali.
- 18.12** In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
- 18.13** Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.
- 18.14** I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'associazione e sono rieleggibili.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 19.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti, (SE PREVISTO DALLA LEGGE), si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 19.2** Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria del Gruppo, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.
- 19.3** Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
- 19.4** In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 20 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 20.1** Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione.
- 20.2** Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- 20.3** Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
- 20.4** Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi dell'associazione o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte del Consiglio Direttivo e sulla esclusione dall'associazione; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
- 20.5** Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

- 21.1** A carico del Soci, salvo quanto previsto all'art. 12, possono essere presi dal Consiglio Direttivo dell'associazione:
- a. censura;



- b. sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
 - c. espulsione.
- 21.2** Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo.
- 21.3** Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V

– DISPOSIZIONI VARIE–

Art. 22 - ANNO SOCIALE

- 22.1** L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 23 – GRATUITA' DELLE CARICHE

- 23.1** Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
- 23.2** È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.
- 23.3** I soci della associazione e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - NORME ELETTORALI

- 24.1** Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
- 24.2** Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
- 24.3** A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
- 24.4** Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
- 24.5** Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO

- 25.1** Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei voti, oppure con la presenza della metà più uno dei soci.
- 25.2** Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
- 25.3** Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.
- 25.4** L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative, non comportando margini di discrezionalità, è demandato al Consiglio Direttivo.

Art. 26 – REGOLAMENTO

- 26.1** La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

27.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

27.2 In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo, a pena di nullità, dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

27.3 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Decorso inutilmente il citato termine, il parere si intende reso positivamente.

27.4 In ogni caso il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 28 - NORME FINALI

28.1 Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

28.2 Per quanto non è previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Francesco Ciliberto

Antonio Pardo

Defileno

Paolo Bignardi

Denny L'Abate

Silvia Pignatelli

Luigi

Giuseppe

Antonio Cuccia

Leandro

Giuliano L'Abate

L'Abate

Gallo

Fugo Riccio

L'Abate Rocco

Luigi

Rocco

